



# Polizia Locale di Castelli

PROVINCIA DI TERAMO  
Sede Villaggio Artigiano, snc CAP. 64041 Castelli  
Tel. 0861 -979142 Fax 0861.9792225  
PEC: [polizialocale.castelli@pec.it](mailto:polizialocale.castelli@pec.it)  
MAIL: [polizialocale.castelli@hotmail.com](mailto:polizialocale.castelli@hotmail.com)  
PEC: [comune.castelli@pec.it](mailto:comune.castelli@pec.it)



Prot. R. G. n.0003681 del 02/08/2021

## ORDINANZA N. 27

**OGGETTO:** Istituzione divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata per tutti i veicoli nell'area antistante la pubblica fontana e la bacheca per l'affissione dei Necrologi in via Carlo Antonio Grue.

### IL SINDACO

**PREMESSO** che in via Carlo Antonio Grue insistono una pubblica fontana e una bacheca per l'affissione dei Necrologi.

**VISTI** gli art. 6 e 7 del vigente Codice della strada che danno facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione veicolare.

**DATO ATTO** che cittadini e ciclisti più volte hanno segnalato la difficoltà per accedere alla pubblica fontana in quanto i veicoli lasciati in sosta ostruiscono il passaggio dei pedoni per accedere alla stessa, e la medesima problematica è stata riscontrata per accedere alla pubblica bacheca dei Necrologi;

**RAVVISATA** la necessità di regolamentare la sosta in via Carlo Antonio Gru dinanzi alla pubblica fontana e alla bacheca per l'affissione dei Necrologi mediante l'istituzione del divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata;

**RITENUTA** l'opportunità, per ragioni di pubblico interesse a provvedere all'istituzione del divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata.

**VISTO** il D.Lgs. 30 aprile 1992, nr. 285;

**VISTO** D.lgs. 18.08.2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

**VISTO** il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;

### ORDINA

Per le motivazioni sopra esposte;

**L'istituzione del divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata nell'area antistante la pubblica fontana e la bacheca per l'affissione dei Necrologi ubicata in via Carlo Antonio Grue direzione di marcia Rigopiano.**

DISPONE

Il presente provvedimento revoca eventuali Ordinanze che in precedenza hanno regolamentato la sosta dei veicoli nella

suddetta area.

La pubblicità del provvedimento mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Castelli (Te).

La trasmissione della presente Ordinanza:

- all'Area Tecnica Comunale per il collocamento della prescritta segnaletica verticale come previsto dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada D. P. R. del 16 dicembre 1992, n. 495;

#### AVVERTE

- I contravventori alle disposizioni della presente Ordinanza, fatte salve eventuali e più gravi responsabilità penali, saranno puniti ai sensi del vigente Codice della Strada – D.Lgs. 30/04/1992 n. 285.
- Gli organi di polizia stradale, di cui all'art. 12 del Codice della Strada, ed a chiunque altro spetti, sono incaricati della verifica dell'osservanza della presente Ordinanza e della conseguente applicazione delle relative sanzioni.
- Contro la collocazione della segnaletica può essere proposto ricorso, da chi ne abbia interesse, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 285/1992 e nel rispetto delle formalità stabilite dall'art.74 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada D.P.R. del 16 dicembre 1992, n. 495.
- Che contro la presente Ordinanza, chiunque ne abbia interesse ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. n.104 del 16/09/2010, potrà ricorrere per motivi di legittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di L'Aquila, oppure ai sensi dell'Art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971 potrà attivare il ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione della Presente.



*Il Sindaco*  
*Rinaldo Seca*